



**REGOLAMENTO
DELLO
STATUS DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI**

INDICE

TITOLO I – OGGETTO

Art. 1 Oggetto

TITOLO II – INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA

Art. 2 - Indennità di funzione

Art. 3 - Gettone di presenza

TITOLO III – INCOMPATIBILITA'

Art. 4 – Divieto di incarichi e consulenze

Art. 5 – Divieto di acquisto di beni

TITOLO IV – PERMESSI DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 6 - Certificazione presenze

Art. 7 - Orario serale

TITOLO V – RIMBORSI SPESE

Art. 8 - Rimborsi spese per la partecipazione a riunioni istituzionali e presenze presso gli uffici dell'Ente

Art. 9 - Rimborso spese per viaggi al di fuori degli uffici dell'Ente per ragioni del proprio mandato;

Art. 10 - Procedimenti di liquidazione

Art. 11 - Fondo di dotazione

Art. 12 - Spese di rappresentanza

Art. 13 - Rinvio

TITOLO I

Oggetto

Art.1

Oggetto

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Provinciale e dal Regolamento del Consiglio Provinciale, disciplina lo “status” giuridico ed economico dei componenti del Consiglio Provinciale, con esclusione del Presidente della Provincia.

TITOLO II

Indennità di funzione e gettone di presenza

Art.2

Indennità di funzione

1. Al Presidente del Consiglio compete una indennità mensile di funzione determinata ai sensi di legge. Il Consiglio provinciale con propria deliberazione determina tale indennità di funzione nei limiti e nei casi previsti dalla legge.

2. Al Vicepresidente del Consiglio, in caso di sostituzione del Presidente del Consiglio per la durata pari o superiore ad almeno 16 giorni continuativi, compete l'indennità di funzione prevista per il Presidente del Consiglio proporzionata al periodo di sostituzione. Il Presidente del Consiglio comunica la propria assenza al Vice Presidente, al Presidente della Provincia ed alla Segreteria Generale. In tutti gli altri casi al vice Presidente competono i gettoni di presenza previsti per i Consiglieri.

Art.3

Gettone di presenza

1. Ai componenti del Consiglio Provinciale, delle Commissioni Consiliari, delle conferenze dei Capigruppo e delle conferenze dei Presidenti di cui sono componenti, con esclusione di quanto previsto dall'articolo precedente compete un gettone di presenza, nei limiti delle misure stabilite dalle disposizioni normative in materia per la partecipazione ad ogni seduta regolarmente convocata del Consiglio o Commissioni Consiliari di cui sono componenti.

2. L'ammontare dell'importo unitario del gettone di presenza è stabilito ai sensi di legge. In nessun caso l'ammontare percepito in ragione mensile da un Consigliere può superare l'importo pari ad 1/4 dell'indennità massima prevista per il Presidente della Provincia.

3. I gettoni di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro nell'ambito della medesima giornata nel caso di più riunioni, non contemporanee, degli organi di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il gettone di presenza compete anche nel caso in cui la seduta del Consiglio Provinciale o della Commissione Consiliare, regolarmente convocate, non si sia effettuata per mancanza del numero legale.

5. Il Segretario di ciascuna Commissione dovrà trasmettere entro il primo giorno del mese successivo al Segretariato Generale l'annotazione delle presenze dei Consiglieri. Il Segretariato provvederà ad informare, con cadenza semestrale, il Presidente del Consiglio, il Segretario Generale nonché gli Uffici competenti per gli atti conseguenti.

TITOLO III

Incompatibilità

Art.4

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente del Consiglio ed ai Consiglieri Provinciali è fatto divieto di ricoprire incarichi professionali o assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti dalla Provincia o comunque sottoposti al suo controllo o vigilanza.

Art.5

Divieto di acquisto di beni

1. Il Presidente del Consiglio, il Vicepresidente del Consiglio ed i Consiglieri Provinciali non possono essere compratori dei beni di proprietà della Provincia o comunque ad essa affidati.

TITOLO IV

Permessi degli Amministratori

Art.6

Certificazione presenze

1. Ai fini della fruizione dei permessi retribuiti e non retribuiti ai Consiglieri Provinciali che esercitano attività di lavoro dipendente, svolgono servizio militare di leva, sono stati richiamati alla leva, o svolgono servizio sostitutivo, l'Amministrazione Provinciale provvede a rilasciare agli stessi, di volta in volta e nel più breve tempo possibile, apposita certificazione relativa alla presenza alle riunioni istituzionali degli organi dell'Ente. A cura di ciascun Consigliere dovrà essere aggiunto, ai sensi di legge, il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

2. I Consiglieri Provinciali comunicano altresì all'Amministrazione Provinciale e, se rientranti nel primo comma del presente articolo, al loro datore di lavoro o alle autorità preposte, gli ulteriori accessi nell'Ente per lo svolgimento di funzioni connesse all'espletamento del loro mandato.

Art.7

Orario serale

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 79, c. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si intendono svolte in orario serale le riunioni del Consiglio Provinciale o delle Commissioni Consiliari che si protraggano oltre le ore 19.

TITOLO V

Rimborsi spese

Art.8

Rimborsi spese per la partecipazione a riunioni istituzionali e presenze presso gli uffici dell'Ente

1. Ai componenti del Consiglio che risiedono fuori dal capoluogo del Comune di Nuoro o dalla sede dell'ufficio decentrato della Provincia per una distanza non inferiore a dieci chilometri spetta il rimborso per le spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione a ciascuna delle

sedute di Consiglio e Commissioni Consiliari di cui sono componenti, nonché per le presenze necessarie presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

2. Tale rimborso viene determinato ai sensi di legge.

Art. 9

Rimborso spese per viaggi al di fuori degli uffici dell'Ente per ragioni del proprio mandato

1. Ai componenti del Consiglio che, formalmente delegati dal Presidente del Consiglio con apposita preventiva dichiarazione da acquisire agli atti, si rechino fuori del capoluogo del Comune di Nuoro per ragioni del loro mandato, è dovuto il rimborso di tutte le spese di viaggio effettive sostenute.

E' altresì dovuto un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. In nessun caso sarà liquidata ai componenti del Consiglio l'indennità di missione.

Art. 10

Procedimenti di liquidazione

1. Le indennità ed i gettoni previsti dagli artt. 2 e 3 del presente Regolamento non sono cumulabili tra loro.

2. Le indennità di funzione vengono, di norma, liquidate mensilmente congiuntamente al pagamento delle competenze stipendiali ai dipendenti.

3. I gettoni di presenza vengono liquidati dietro presentazione di idonea documentazione da parte degli Uffici competenti e dei Segretari delle Commissioni Consiliari.

4. I rimborsi spese di cui all'art. 8 del presente Regolamento vengono liquidati dietro presentazione di idonea documentazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla presenza necessaria dell'Amministratore presso la sede degli Uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

5. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

Art. 11

Fondo di dotazione dei Gruppi consiliari

1. Il fondo di dotazione, disciplinato dal Regolamento del Consiglio, potrà essere utilizzato solo per i motivi e le modalità previste dal citato Regolamento.

2. Le iniziative di informazione, i convegni e manifestazioni, le pubblicazioni e documentazioni devono essere inerenti ad argomenti connessi ai compiti della Provincia ed a fatti o questioni di interesse della comunità per i riflessi locali, nazionali ed internazionali.

3. Tutte le spese relative all'utilizzazione del fondo di dotazione devono essere accompagnate dai relativi documenti giustificativi.

Art. 12
Spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza sono ammesse solo nei limiti dello stanziamento previsto sul fondo di dotazione.
2. Tali spese devono essere finalizzate all'intento di suscitare l'attenzione e l'interesse sia di ambienti e soggetti qualificati, sia dell'opinione pubblica in generale, anche estera, sulla Provincia di Nuoro, la sua attività ed i suoi scopi, o sulla comunità provinciale. A tal fine le spese di rappresentanza potranno essere assunte solo se coinvolgono soggetti esterni all'Amministrazione medesima.
3. L'individuazione dei soggetti esterni per i quali sono assunte le spese di rappresentanza spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio o ad un Presidente di gruppo per quanto di rispettiva competenza.
4. La liquidazione, a cura del Dirigente responsabile del relativo Centro di costo, delle spese di rappresentanza sostenute potrà essere effettuata solo in forza di dettagliata documentazione, esclusivamente a mezzo fatture o ricevute fiscali.

Art. 13
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo trovano puntuale applicazione tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia.